



COMUNE DI TETI (NU)

VARIANTE AL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

NORME D'ATTUAZIONE

Amministrazione
IL SINDACO



il progettista

DR. ARCH. GIOVANNI PIGOZZI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'EDILIZIONE E URBANISTICA



ALLEGATO N. 1102/4

22 LUG 1985

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Bietrossi

5) - NORME DI ATTUAZIONE

TITOLO I

Norme di carattere generale

Art. 1

Estensione e portata della normativa del P.d.F. di Teti.

Tutto il territorio comunale si intende interessato, per quanto riguarda le trasformazioni e le destinazioni d'uso, dal Piano Regolatore Generale e dai modi indicati dalle presenti norme e dalle planimetrie allegate che ne fanno parte integrante.

Art. 2

L'Amministrazione Comunale potrà adottare norme edilizie speciali (anche con deroga alle specifiche prescrizioni di zona), per quanto riguarda la disposizione planimetrica, le volumetrie e il carattere architettonico di edifici che rientrano nelle seguenti categorie:

- a) Edifici destinati a servizi generali e/o locali pubblici o gestiti da enti pubblici.
- b) Edifici destinati a servizi generali e/o locali di proprietà privata.
- c) ~~Edifici prospicienti strade, piazze o luoghi urbani di particolare pregio ambientale.~~
- d) ~~Edifici ubicati, o da ubicare, nelle vicinanze di monumenti e/o manufatti di particolare pregio artistico o di interesse storico.~~

IL RILASCO DELLE RELATIVE CONCESSIONI E' SUBORDINATO AL NULLA OSTA PREVENTIVO DELLA REGIONE.

Art. 3

Requisiti igienico-edilizi e altezza minima dei locali di abitazione ed altri requisiti degli edifici in relazione alla distanza fra fabbricati o fra fabbricati e strade.

Le caratteristiche igienico-sanitarie e le altezze minime dei locali di abitazione dovranno essere conformi a quanto disposto dal Regolamento Edilizio dal D.M. 5/7/75 e successive modificazioni e integrazioni.

Altezze dei fabbricati sulle vie.

L'altezza dei fabbricati di nuova costruzione o l'ampliamento di quelli preesistenti sulle vie pubbliche non potrà essere superiore a una volta e mezzo la larghezza media del vano stradale proporzionalmente alle indicazioni stabilite per le diverse zone del territorio comunale.

Altezze dei fabbricati sulle aree private.

Le altezze dei fabbricati prospicienti sulle aree private dovranno essere conformi alle indicazioni stabilite dal Regolamento Edilizio Comunale. L'altezza, tra edifici che si fronteggiano può essere superiore a quella stabilita a loro distanza orizzontale solo quando si tratta di edifici opposti, infatti secondari o a cui traggono vita e luce solo altri edifici abitazioni.

Le altezze superiori a una volta e mezzo la larghezza indicata, non possono pregiudicare le condizioni igienico-sanitarie.

Titolo II

Modalità di attuazione

Art. 4

Strumenti legislativi

Il Programma di Fabbricazione del Teti si avvale per la sua attuazione delle disposizioni di legge vigenti e delle disposizioni di legge in materia edilizia e urbanistica, che verranno emanate successivamente.

L'amministrazione utilizzerà in particolare le facoltà concesse dai seguenti strumenti:

- a) art. 18 legge 17.8.1942 n° 1150 e successive modificazioni (legge urb. fondamentale).
- b) Legge 18.4.1962 n°167 e successive modificazioni.
- c) Legge 6.8.1967 n° 705.
- d) art. 17 legge 22.10.1971 n° 865
- e) art. 23 legge 17.8.1942 n° 1150.
- f) legge 28.1.1977 n° 10.
- g) legge 1.8.1978 n° 457.
- h) legge regionale 17/1971.
- i) formazione di consorzi volontari tra diversi proprietari di aree interessate dalle previsioni del P.
- l) D.Ass. n° 2266/U 20.12.1983.

Art. 5

Strumenti urbanistici

Il Programma di Fabbricazione si avvale per la sua attuazione, oltre che delle disposizioni di legge di cui all'art. 4 dei seguenti strumenti urbanistici ed edilizi:

- a) Piani di lottizzazione Convenzionata di iniziativa privata e pubblica (P.L.C.) ai sensi dell'art. 28 della legge 17.8.1942 n° 1150.
- b) Piani delle aree per l'Edilizia Economica Popolare (P.E.E.P.) ai sensi delle leggi 18.4.1962 n° 167 e 22.10.1971 n° 865 e successive modificazioni.

Art. 6

Indicazione grafica delle modalità di attuazione del Programma di Fabbricazione

Nelle planimetrie sono indicate le zone sottoposte a differenti modalità di attuazione del P.

- a) Le zone per le quali sono obbligatorie le lottizzazioni convenzionate di iniziativa privata di cui all'art. 5 a.
- b) le zone da destinare ad edilizia economica e popolare per le quali sono obbligatorie i P.E.E.P. di cui all'art. 5 b.

I comprensori dove sono obbligatorie le modalità di attuazione a, b, sono individuati da appositi simboli grafici, nelle rimanenti aree varranno le modalità di attuazione previste dalla specifica normativa di zona.

Il consiglio Comunale provvederà separatamente con apposita delibera, anche dopo l'approvazione del P., alla delimitazione di nuovi perimetri entro i quali potranno essere estese le modalità di attuazione a, b.

Art. 7

Encuonaggi plurimunicipali di attuazione



zione, contenuto e procedimento, a quanto disposto dall'art. 13 della legge del 28.1.1977 n° 10 (norme di edificabilità dei suoli).

TITOLO III

Categorie operative edilizie

Art. 8

Categorie operative

I tipi di intervento su singoli edifici o su gruppi di edifici, in conformità con le singole prescrizioni di zona, sono quelli di seguito elencati e riportati nella tabella B:

a) Restauro con vincolo assoluto (Rv).

Prevede la conservazione integrale degli impianti distributivi, delle strutture, degli elementi decorativi originali, la eliminazione delle superfetazioni e delle aggiunte quando non rivestano interesse ai fini della storia degli edifici. Per gli edifici destinati alla residenza è consentita esclusivamente la realizzazione dei volumi tecnici indispensabili qualora non alterino le caratteristiche architettoniche esterne.

b) Restauro con vincolo parziale (R).

Prevede la conservazione integrale delle sole parti che rivestono interesse urbanistico, architettonico, artistico. Per le parti rimanenti sono consentite le trasformazioni e gli interventi di cui al successivo comma c).

c) Ristrutturazione edilizia e risanamento (Rs).

Prevede le trasformazioni interne ed esterne necessarie per migliorare le condizioni igieniche, statiche e di utilizzazione delle abitazioni, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendono indispensabili a seguito della installazione degli impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni, sono consentiti:

- l'incremento dei volumi esistenti in misura non superiore al 20%;
- la demolizione totale e/o parziale delle strutture, parti di strutture che non rispondano ai requisiti di affidabilità o non siano compatibili con esigenze dovute alla realizzazione degli ambienti;
- la ricostruzione delle parti ristrutturate con tecnologie e materiali correnti;
- l'incremento delle altezze esistenti per gli edifici che non superino l'altezza massima e l'altezza delle costruzioni immediatamente circostanti

d) Demolizione con ricostruzione (Dr).

Opereranno particolari vincoli relativi alla densità e agli indici di edificazione in rapporto alle singole destinazioni di zona.

e) Demolizione senza ricostruzione (D).

f) Interventi di nuova edificazione (Ne).

Opereranno particolari vincoli relativi alla densità e agli indici di edificazione in rapporto alle singole destinazioni di zona.

TITOLO IV

Zone territoriali omogenee e relativa disciplina urbanistica

legge 6.8.1967 n° 765.

Per l'applicazione delle disposizioni negli articoli successivi l'intero territorio comunale è ripartito nelle seguenti Zone Omogenee:

Zona A - Centro Storico.

Le parti di territorio interessate da agglomerati urbani, che rivestono carattere storico, artistico, di particolare pregio ambientale o tradizionale e da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

Zona B - Completamento residenziale.

Le parti di territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dalla Zona A. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui l'area utilizzata (dove per area utilizzata si intende l'area occupata dalla edificazione, la viabilità strettamente connessa all'intervento, i parcheggi coperti o scoperti e quanto direttamente) non sia inferiore al 20% di quella complessiva. La verifica della sussistenza del suddetto rapporto deve essere attuata per superfici non superiori ai 5.000 mq.

Zona C - Espansione residenziale.

Le parti del territorio destinate a nuovi complessi residenziali che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie utilizzata richiesti per le zone B.

Zona D - Industriale e Artigianale.

Le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti produttivi, industriali, artigianali, commerciali o ad essi assimilati.

Zona E - Agricole.

Le parti del territorio destinate ad usi agricoli, compresi gli edifici, le attrezzature e gli impianti connessi al settore agropastorale e a quella della pesca e alla valorizzazione dei loro prodotti.

Zona F - Turistiche

Le parti di territorio di interesse turistico con insediamenti di tipo prevalentemente stagionale.

Zona H - Le parti del territorio non classificabili secondo i criteri in precedenza definiti, e che rivestono un particolare pregio naturalistico, geomorfologico, speleologico, archeologico, paesaggistico e di particolare interesse per la collettività, quali fascia costiera, fascia intorno ai comuni, fasce lungo le strade statali, provinciali e comunali di collegamento con le frazioni.

Art. 10 - Zone A e B -

- Modalità di attuazione.

Nelle zone A è resa obbligatoria la formazione dei piani Particolareggiati o Piani di recupero (ai sensi della L.457/78).

L'edificazione nella zona è subordinata alla formale approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi da parte del consiglio comunale (ai sensi dell'art. 23 della L.R. 17/81).

In assenza dei P.P. e dei P. di R. limitatamente ai lotti interclusi ed alle condizioni di seguito precisate è consentito il rilascio di concessioni con indice fondiario superiori a 3 mc./mq. purchè:

- a) venga rispettata l'altezza dei fabbricati adiacenti e circostanti
- b) non sia in eccedenza rispetto all'indice fondiario medio computato per comparti omogenei di almeno 1.000 mq.

Per lotto intercluso deve intendersi una porzione di area inediticata o parzialmente edificata che comporti una volumetria massima edificabile non superiore ai 1.000 mc.

La volumetria edificabile è computata avuto riguardo all'intero lotto, comprese le aree di cessione, con esclusione di quelle destinate alla viabilità.

Il rilascio della concessione edilizia di cui sopra è condizionato:

- a) al rispetto e alla salvaguardia dei valori ambientali ed all'uso dei materiali tradizionali della zona da verificarsi in sede di approvazione del progetto da parte della C.E. attraverso l'esame obbligatorio dei particolari costruttivi dell'edificio in oggetto.
- b) alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione in conformità alle tabelle parametriche vigenti.
- c) alla concessione gratuita al comune di superfici computate sulla base della volumetria da edificare e solo per la parte eccedente il limite dei 3 mc./mq. riferito all'intero fabbricato pari agli standards prescritti ai sensi degli art. 6, 7, 8, del D. Ass. n° 2266/U del 20/12/1983 e successive integrazioni e modificazioni. Sono esonerate dall'obbligo della cessione gratuita le concessioni relative ad interventi di restauro e di ristrutturazione di case unifamiliari con ampliamenti, non superiori al 20% del volume preesistente e senza modifica di destinazione d'uso.

Nel caso in cui l'ampliamento, pur contenuto nel limite del 20% sia destinato anche solo parzialmente alla realizzazione di altre unità abitative indipendenti, resta valido l'obbligo della cessione, che rimane, inoltre, qualora tali destinazioni avvengano in data successiva al rilascio della concessione. Le aree di cessione possono essere destinate per intero a parcheggi pubblici e possono eventualmente essere reperite nei piani a pilotis, nei seminterrati o nei piani intermedi purchè venga assicurata l'accessibilità e la fruibilità.

In tale eventualità deve essere concesso lo scomputo sugli oneri di urbanizzazione nella misura e secondo i criteri che saranno deliberati in via generale dal C.C.

- Le aree e le modalità con le quali sarà assicurata la dotazione dei parcheggi nei limiti previsti dalle leggi vigenti.
- La dotazione minima di spazi da destinare ad attrezzature pubbliche a verde pubblico in rapporto agli standards previsti dal ~~P.d.F.~~ per ogni strumento di attuazione e riportati nella tabella A riassuntiva (gli standards assegnati dal P.d.F. per i singoli P.P. e/o P.L.C. derivano da una verifica globale, estesa a tutto il P.d.F. compreso di quanto prescritto dal D.Ass. 20.XII.83 e successive integrazioni e modificazioni).
- Gli eventuali comparti edificatori, le unità edificabili e le procedure attuative e preliminari al rilascio della concessione sui singoli progetti edilizi.

Suddivisione in sub-zone.

- Il P.d.F. suddivide la zona C nelle sub-zone C1, C2, C3, per le quali valgono i seguenti parametri edificatori:

- categorie operative,

Sono consentiti nella zona C e relative sub-zone tutti i tipi di interventi previsti dall'art.

Sub-zone C1, C2, C3

- Indici e rapporti sulla edificazione.

a) densità territoriale: 1.00 mc/mq.

b) numero dei piani: 2 + seminterrato.

c) altezza massima: 8.00

d) distanza tra gli edifici: 10.00

- sono fatti salvi i Piani Particolareggiati e Piani di Lottizzazione già approvati.

Art. 12 Zona D

Per i piani di lottizzazione convenzionata, di utilizzazione e per i P.I.P già approvati o comunque adottati è valida la normativa prevista dai singoli strumenti di attuazione non ancora interessata dal P.I.P. o dal P.L.C.

Per la zona D rimane valida la normativa prevista dal P.d.F. vigente. Lo studio di lottizzazione deve essere esteso all'intero comparto.

Art. 13 Zone E. Agricola

a) Residenze-volume massimo edificabile mc. 0.03/mq. della superficie del lotto. H. max. 5.50; piano seminterrato + 1.

b) Punti di ristoro, insediamenti, attrezzature ed impianti di carattere particolare: vol. max. mc. 0.010/Mq. della superficie totale del lotto H. max. 6.50. Piano terreno + 1.

c) Impianti di interesse pubblico, cabine E.N.E.L., centrali telefoniche, stazioni ponti radio, ripetitori e simili. Vol. max. edificabile mc. 1.00/mq. del lotto. H. max 5.00 m.

Le opere di cui al punto b) e c) saranno autorizzate con deliberazione del consiglio comunale; le opere di cui al punto b) non potranno essere a distanza inferiore a mt. 1000 dal perimetro del centro urbano.

Per le opere di cui al punto b) l'indice può essere incrementato fino al limite massimo di 0.50 mc/mq. con deliberazione del C.C., previo nullaosta dell'Assessorato Regionale competente in materia urbanistica.

Quando per tali opere si superi l'indice di 0.10 mc/mq. è necessario il conforme parere oltre che dell'organo regionale competente in materia di agricoltura nell'ambito del territorio interessato, che devono verificare l'effettiva destinazione d'uso agricolo dell'opera entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della istanza, per gli insediamenti o impianti con volumi superiori ai 3000 mc. o con numero di addetti superiori alle 20 unità o con numero di capi bovini superiori alle 100 unità (o numero equivalente di capi di altra specie) la realizzazione dell'insediamento è subordinata al parere favorevole degli assessorati regionali competenti in materia urbanistica ed ecologia che dovrà essere espresso entro 30 giorni dal ricevimento della pratica.

**Art. 14 Zona F o turistico-ricreativa
lungo il lago "COCHINADORZA"**

L'edificazione di insediamenti di carattere turistico e ricreativo nonché delle relative infrastrutture è condizionato alla redazione e all'approvazione di uno studio di disciplina dell'intero comparto individuato nella cartografia 1:10.000 allegato al presente Piano.

Tale Piano dovrà essere redatto secondo le prescrizioni dell'art. 7 della L.R. n° 10.

L'indice territoriale massimo non dovrà essere superiore a mc/mq. 0,30.

Fino all'approvazione del Piano è ammessa la concessione diretta in deroga per i soli edifici ed impianti aventi specifica destinazione d'uso agrario, zootecnico e forestale, e per posti ristoro, nel rispetto delle norme di cui all'art. 4 del D.Ass. della R.A.S. n° 2266 del 20.XII.83 e secondo le procedure in questo previste.

Art. 15 Zone "E/C"

Trattasi di zone agrarie originate da insediamenti ed urbanizzazioni di carattere intensivo in zona agraria.

Per tali zone si propone la seguente normativa differenziata a seconda della destinazione d'uso.

Destinazione d'uso agraria (concessione edilizia diretta)

Lotto minimo: mq. 5.000

indice territoriale: mc/mq. 0.10

volumetria max. edificabile: mc. 500

per singolo interrato.

Destinazione d'uso residenziale (obbligo di P.P. o P.d.L.)

Comparto minimo di intervento: esteso all'intera sub-zona individuata nel piano.

Indice territoriale massimo: mc/mq. 1.5

Per le altre norme è valido l'art. 7 relativo alle zone "C" del presente Piano.

Art. 16 Zone "E/S"

Trattasi delle zone di collegamento tra il vecchio nucleo dell'abitato e le nuove zone d'espansione di "MASOLOPRANO". Si propone una normativa differenziata in base alla destinazione d'uso:

a) destinazione d'uso agraria (concessione edilizia diretta)

lotto minimo: mq. 10.000

indice territoriale massimo: 0.03

volume massimo edificabile: mc. 500

b) destinazione d'uso residenziale, e/o per attrezzature di pubblico interesse (obbligo di P.P. o P.d.L.)

comparto minimo d'intervento: mq. 20.000

indice territoriale: mc/mq. 1.5

Per le altre norme è valido l'art. 7 relativo alle zone "C" del presente Piano e nel rispetto di quanto previsto nella normativa regionale riferito agli insediamenti di carattere commerciale o ad essi assimilabili.

Art. 17 Zone G

- Indici e rapporti della edificazione.

E' previsto l'indice territoriale max. di 0.001 mc/mq. con possibilità di deroga ai sensi della legge 6/8/1967 n° 765, per edifici attrezzature, impianti pubblici.

Nelle zone G di rispetto alla viabilità è vietata ogni costruzione anche di carattere provvisorio e l'ampliamento di edifici esistenti.

Art. 18 Vincoli speciali

a) Vincolo di rispetto monumentale

In corrispondenza di edifici e località individuati negli elaborati di

b) Vincolo di risanamento cimiteriale

Valgono le disposizioni stabilite dall'art. 338 del T.V. delle leggi sanitarie 27/7/1934 n° 1265, 17/10/1937 n° 983 e legge 4/12/1956 n° 1428.

Art. 19 Zone S

Zone S1 Sono consentite costruzioni con la specifica destinazione per l'istruzione: Asili nido, scuole materne, scuole d'obbligo, scuole elementari oppure altre con specifica destinazione indicata dal P.d.F. si rimanda alla normativa prevista dalla legge vigente.

Zone S2 Sono consentite costruzioni esclusivamente di interesse comune, religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi ed altre di interesse generale, con specifica destinazione indicate nel P.d.F..

Zone S3 Aree destinate a spazi pubblici attrezzati a parco per il gioco e lo sport effettivamente utilizzabili per tali impianti.

Zone S4 Aree destinate a parcheggi pubblici.

Art. 20 Zone P

Attrezzature, impianti e opere per verde attrezzato e di salvaguardia e per impianti di pubblico interesse

Indice di fabbricabilità territoriale: mc/mq. 0.20

Art. 21 Strade

Le tavole di P.d.F. individuano le principali vie di comunicazione e direttrici di collegamento a livello urbano.

L'indicazione planimetrica della viabilità, degli svincoli e degli incroci ha valore di massima fino alla redazione del progetto esecutivo dell'opera.

Le strade sono elencate nelle seguenti categorie:

a) Collegamento territoriale.

Convogliano i flussi di traffico da e per il territorio.

La porzione di detta viabilità ricadenti nelle zone A, B, C, destinate alla edificazione residenziale, sono assimilate alla categoria b e varranno le necessarie norme in materia di distanza degli edifici dalle carreggiate.

Per le strade ricadenti fuori dal perimetro del centro abitato valgono le disposizioni del D.I.M. 1/4/1968 n° 1404.

b) Collegamento locale

Sono quelle individuate negli elaborati di P.d.F.

Avranno carreggiata non inferiore a mt. 9.00.

Tali valori indicano le dimensioni minime e potranno essere maggiorati in sede di studio esecutivo.

Alle carreggiate potranno essere direttamente annessi i parcheggi pubblici e marciapiedi.

Le distanze tra i fabbricati tra i quali sono intercluse strade di tipo

b) saranno pari alla larghezza della carreggiata mt. 9.00 maggiorata di mt. 5 per lato:

Devono corpo per l'arretramento degli edifici i parcheggi pubblici e marciapiedi.

Nella zona C qualora la distanza tra i fabbricati, computata come sopra, risultasse inferiore all'altezza del fabbricato più alto, la distanza stessa è maggiorata fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa.

c) Penetrazione o accesso ai lotti.

Non vengono riportate nelle tavole di P.d.F.

Avranno carreggiata non inferiore a mt. 7. Tali valori indicano le dimensioni minime e potranno essere maggiorati in sede di studio esecutivo.

Alla categoria potranno essere direttamente annessi i parcheggi pubblici e marciapiedi.

La distanza tra fabbricati tra i quali siano intercluse strade di tipo c) saranno pari alla larghezza della carreggiata (mt. 7) maggiorata di mt. 3,00 per lato:

$$T = 7 + 3 + 3 = 13 \text{ mt.}$$

Devono corpo con l'arretramento degli edifici i parcheggi pubblici e/o marciapiedi.

Nella zona C qualora la distanza tra i fabbricati, computata come sopra, risultasse inferiore all'altezza del fabbricato più alto, la distanza stessa è maggiorata fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa.

d) Strade ricadenti in zona A e B

Terranno conto della natura e delle caratteristiche del tessuto urbano preesistente.

tori delle presenti norme in materia di disciplina dell'edificazione.

- Le principali destinazioni d'uso (relative allo stato di fatto ed alle ipotesi di progetto) degli edifici destinati o destinabili ad uso pubblico.

- Gli isolati e/o i singoli edifici per i quali si ritiene prioritario l'intervento pubblico di restauro sulla residenza.

- Suddivisione in sub-zone. Le zone A e B non vengono suddivise in sede di P. d. F. in sub-zone. All'interno di esse saranno i P.P. ad individuare analiticamente e a rendere eventualmente vincolanti i tipi di intervento consentiti.

- Categorie operative:

sono consentite tutte le classi di intervento previste dall'art. 8. Nelle more di approvazione dei P.P. sono consentite le categorie sopra esposte e le eventuali deroghe.

Sub-zona Br

- Indici e rapporti della edificazione:

a) densità fondiaria: 3 mc./mq.

b) numero dei piani: 2

c) altezza massima: 7.50

d) distanza tra gli edifici: ml. 10,0.

- Requisiti degli strumenti urbanistici di attuazione:

L'elaborazione dei P.P. di risanamento, relativi ed estesi alle intere sub-zone saranno conformi alle prescrizioni di P. d. F.; dovranno essere assicurate integralmente le quantità minime degli standards urbanistici di cui all'art. 6 del D. Ass. n° 2266/U del 20. XII. 1983.

- Suddivisione in sub-zone:

- Categorie operative:

Sono consentiti nelle zone B e Br tutti i tipi di intervento previsti dall'art. 8. Nel caso delle categorie operative R e Rs (art. 8 b, c) il volume complessivo consentito non potrà in ogni caso eccedere l'indice fondiario massimo assegnato per ogni singola sub-zona.

Art. 11 - ZONE C1 - C2 - C3.

- Modalità di attuazione:

- Nelle zone C è resa obbligatoria la formazione di strumenti urbanistici d'attuazione quali i Piani Particolareggiati d'iniziativa pubblica, Piani di lottizzazione convenzionata d'iniziativa pubblica o privata, Piani di zona per l'edilizia economica e popolare. L'edificazione delle zone è subordinata alla formale approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi estesi alle intere unità di intervento. Per l'attuazione delle previsioni di P. d. F. e dei Piani esecutivi l'Amministrazione potrà avvalersi degli strumenti legislativi di cui all'art. 4.

- Requisiti degli strumenti urbanistici di attuazione.

- L'elaborazione dei P.P., delle lottizzazioni convenzionate, dei Piani di zona sarà conforme alle prescrizioni ed alle indicazioni programmatiche di P. d. F. e Programmi Poliennali di attuazione (P.P.A.).

Gli strumenti urbanistici di attuazione dovranno altresì definire, a completamento di quanto previsto dall'art. della L.V. i seguenti elementi normativi.